

COMUNE DI ALPAGO
PROVINCIA DI BELLUNO

REGOLAMENTO
DELLE CONSULTE FRAZIONALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25.5.2017

Art. 1 **Principi generali**

1. La Consulta Frazionale è l'insieme dei cittadini residenti nel territorio della/e frazione/i delimitata/e territorialmente dal presente regolamento.
2. La Consulta Frazionale è organismo consultivo degli organi municipali, il quale recepisce le esigenze della frazione, tratta i problemi della stessa in rapporto alle esigenze unitarie del Municipio e del Comune, esprime pareri in ordine alle questioni rilevanti per la vita comunitaria. Può altresì svolgere servizi di interesse frazionale.
3. Al fine di discutere gli argomenti di cui al comma 2, la Consulta si riunisce in assemblea almeno una volta l'anno su convocazione del Consiglio frazionale o su richiesta di almeno 20 cittadini residenti nella frazione.

Art. 2 **Territorio e denominazioni**

1. Le Consulte Frazionali sono istituite, così come previsto dall'art. 35, comma 1, dello Statuto del Comune di Alpago, nei territori frazionali e, precisamente:

A) MUNICIPIO DI PIEVE D'ALPAGO

- 1) Pieve
- 2) Tignes, Paludi
- 3) Plois, Curago
- 4) Torres, Quers
- 5) Garna, Schiucaz
- 6) Villa, Torch

B) MUNICIPIO DI FARRA D'ALPAGO

- 1) Buscole, Foran,
- 2) Poiatte, Villaggio Riviera, Pianture
- 3) Farra (prima del Ponte sul Tesa)
- 4) Santa Croce del Lago, Lastra
- 5) Spert, Cansiglio, Pian Osteria, Campon, Tomas
- 6) Villanova (dopo il Ponte sul Tesa)

C) MUNICIPIO DI PUOS D'ALPAGO

- 1) Puos, Valzella
- 2) Cornei, Sommacosta
- 3) Bastia
- 4) Sitran

Art. 3 **Organi**

1. Sono organi delle Consulte frazionali il Consiglio frazionale e il Presidente del Consiglio frazionale.
2. Le cariche all'interno delle Consulte frazionali sono a titolo onorifico, senza compenso o indennità.

Art. 4
Il Consiglio Frazionale

1. Il Consiglio frazionale rappresenta la Consulta ed esercita le seguenti funzioni:
 - convoca le Consulte fissando la sede dell'assemblea;
 - promuove iniziative di interesse frazionale;
 - riporta al Consiglio Municipale le esigenze della frazione;
 - svolge servizi di interesse frazionale secondo limiti e modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale;
 - predispose entro il mese di ottobre di ogni anno una relazione sul fabbisogno e sui programmi delle frazioni per l'anno successivo;
 - formula istanze, petizioni e proposte al Consiglio Municipale nelle forme e con le modalità di cui all'art. 39 dello Statuto Comunale.

Art. 5
Composizione – Scioglimento

1. Il Consiglio Frazionale è composto dal Presidente del Consiglio frazionale e da due Consiglieri frazionali.
2. Il Consiglio Frazionale viene sciolto dalla Giunta Comunale per i seguenti motivi:
 - a) per gravi e persistenti violazioni di legge;
 - b) per gravi motivi di ordine pubblico;
 - c) quando non adempie alle funzioni di competenza;
 - d) per non aver convocato la Consulta Frazionale almeno una volta all'anno.
3. Il Consiglio si scioglie anche per dimissioni o decadenza di almeno metà dei Consiglieri; in tal caso, le funzioni del Consiglio Frazionale vengono svolte dal rispettivo Consiglio Municipale.

Art. 6
Durata

1. Il Consiglio Frazionale è eletto successivamente al Consiglio Comunale ed ai Consigli Municipali; dura in carica quanto il Consiglio Comunale.

Art. 7
Elezione del Consiglio Frazionale

1. Il Consiglio Frazionale è eletto dai cittadini elettori residenti nel territorio della rispettiva Consulta Frazionale, come individuata all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Dopo l'insediamento dei Consigli Municipali, il Sindaco convoca la Conferenza del Sindaco e dei Presidenti di Municipio, ai sensi dell'art. 29 del *“Regolamento per funzionamento ed elezione dei Municipi”*, per programmare i modi e i tempi dello svolgimento delle consultazioni per l'elezione dei Consigli frazionali.
3. I Consigli Municipali garantiscono, ciascuno per il rispettivo territorio municipale, il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
4. La data delle consultazioni può essere la stessa per tutte le consulte frazionali o, in alternativa, possono essere stabilite delle date differenti.

5. La consultazione è indetta, entro 3 mesi dalla Conferenza del Sindaco e dei Presidenti di Municipio, con decreto del Sindaco, nel quale vengono indicati il giorno, il luogo e l'orario delle elezioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle candidature. Il Sindaco individua, inoltre, i mezzi divulgativi più idonei al fine di favorire la più ampia partecipazione al voto.
6. Il numero minimo delle candidature per ciascun Consiglio Frazionale è pari a tre. Qualora in una Consulta non si raggiunga il limite indicato, non si procederà allo svolgimento della consultazione elettorale del relativo Consiglio Frazionale.
7. La lista dei cittadini che si sono dichiarati disponibili ad essere eletti componenti del Consiglio Frazionale dovrà essere affissa nel locale dove avranno luogo le elezioni prima che si dia inizio alle operazioni di voto.
8. Il giorno fissato per la consultazione, ai soggetti incaricati di presiedere le operazioni, viene consegnato l'elenco degli elettori della Consulta frazionale, la lista dei cittadini che si sono dichiarati disponibili ad essere eletti componenti del Consiglio frazionale, le schede per la votazione e quant'altro risulti necessario per il regolare svolgimento delle operazioni (penne, cancelleria...).
9. Il Presidente del Consiglio Municipale territorialmente competente o, in difetto, il Sindaco, provvede a designare il Presidente del seggio e due scrutatori tra gli elettori della frazione.
10. Ciascun elettore di ogni singola Consulta frazionale ha diritto di esprimere fino a due preferenze.
11. A cura del Presidente di seggio viene redatto il verbale delle operazioni di voto.
12. Le elezioni sono considerate valide purché si accerti la partecipazione al voto di un numero minimo di elettori pari al 15 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei rispettivi territori frazionali.
13. Nel caso in cui le elezioni non possano essere considerate valide, il rispettivo Consiglio Municipale svolge le funzioni del Consiglio Frazionale fino alla tornata elettorale successiva e convoca, almeno una volta all'anno, una riunione aperta al pubblico nella quale tutti i cittadini residenti nel territorio della Consulta Frazionale possono chiedere la parola.
14. Vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti viene eletto il maggiore d'età.
15. La convalida degli eletti, previa verifica della loro accettazione e candidabilità, viene fatta con decreto del Sindaco.

Art. 8

Funzionamento del Consiglio frazionale

1. Il Consiglio frazionale si riunisce almeno una volta all'anno.
2. La convocazione viene fatta dal Presidente con apposito avviso contenente l'ordine del giorno, da far pervenire ai Consiglieri almeno 5 giorni prima. Comunicazione di detto avviso deve essere fatta anche al Sindaco ed a Presidente e Consiglieri Municipali territorialmente competenti. I predetti soggetti possono partecipare, con facoltà di intervento nella discussione, ma senza diritto di voto, al Consiglio frazionale.
3. Il Consiglio può essere convocato su richiesta di due terzi dei suoi componenti.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. A tal fine deve esserne dato preavviso alla popolazione almeno 5 giorni prima della riunione. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

Art. 9
Consiglieri frazionali

1. Possono essere eletti Consiglieri i cittadini elettori residenti nella frazione.
2. I candidati al Consiglio frazionale devono avere i requisiti di candidabilità dei Consiglieri comunali.
3. Non sono eleggibili alla carica di Consigliere frazionale i Consiglieri comunali e i Consiglieri municipali.
4. Oltre ai casi previsti al comma 3 non possono far parte del Consiglio frazionale soggetti che siano tra loro ascendenti e discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli e i coniugi.

Art. 10
Presidente del Consiglio frazionale

1. Il Presidente del consiglio frazionale è eletto dal Consiglio stesso, scegliendo tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti viene eletto il più anziano d'età.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio frazionale, ne dirige i lavori con l'osservanza del presente Regolamento.
3. Provvede altresì a predisporre l'ordine del giorno delle riunioni, riferisce al Consiglio Municipale i problemi e gli orientamenti della Consulta e trasmette, sempre al Consiglio Municipale, ogni proposta del Consiglio Frazionale, seguendone i successivi sviluppi.

Art. 11
Disposizioni finali

1. Il Presidente del Consiglio Municipale può convocare ove si renda necessario, i Presidenti dei Consigli frazionali per eventuali consultazioni preventive.
2. La Consulta frazionale collabora, anche in forma coordinata, con il Municipio che si configura come primario punto di riferimento istituzionale e di comunicazione con gli organi del Comune.

Art. 12
Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.